

Repubblica Italiana

La Corte dei conti

Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva nella Camera di consiglio del 17 luglio 2007.

Visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V° della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

vista la richiesta di parere avanzata dal Comune di Licata (AG) con nota prot. n. 22587 del 22 maggio 2007, presa in carico dal Servizio di supporto di queste Sezioni riunite in data 29 maggio 2007, prot. n. 324/SS.RR./CONS.;

vista l'ordinanza n. 23/2007/SS.RR./CONS. del 14 giugno 2007 con la quale il consigliere dott. Ignazio FASO è stato nominato relatore per la richiesta di parere di cui sopra;

vista l'ordinanza n. 30/2007/SS.RR./CONS. del 14 giugno 2007 con la quale il Presidente delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il Collegio per la data odierna perchè si pronunci sulla richiesta di parere in questione;

udito il relatore dott. Ignazio FASO.

* * * * *

Con la nota in epigrafe, avente ad oggetto un quesito sull'applicazione delle nuove regole del patto di stabilità 2007, il Sindaco del Comune di Licata (AG), premesso che il bilancio di previsione del Comune, deliberato con atto di C.C. n. 34/2007, determina un saldo finanziario in previsione di € 1.435.000,00 e che l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'esercizio corrente è determinato in € 763.757,56, comunica di avere "in itinere" l'istruttoria relativa a due investimenti "produttivi" riguardanti:

1) la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una scuola comunale per un importo pari a € 447.271,00 la cui realizzazione permetterebbe al Comune di Licata di

accedere al contributo del Ministero delle Attività Produttive, con ulteriore economia sul bilancio dell'Ente derivante dall'utilizzo dell'energia per il fabbisogno della scuola o dalla vendita all'ENEL dell'energia prodotta;

2) la partecipazione ad una misura di finanziamento P.O.R. relativo ad un progetto di razionalizzazione per il risparmio energetico ed incremento dell'efficienza della rete della pubblica illuminazione.

Per provvedere al finanziamento delle predette opere l'Amministrazione Comunale, a causa dei problemi generali di bilancio e allo scopo di non appesantire il carico fiscale sulla cittadinanza, intenderebbe procedere alla assunzione di mutui ventennali che, tuttavia, incontra un impedimento normativo nell'art. 1, comma 684, della legge 296/2006 (finanziaria 2007).

Ribadendo la natura "produttiva" degli investimenti e sostenendo che l'assunzione di mutui non aggraverebbe gli impegni finanziari dell'Ente ma, al contrario, consentirebbe di realizzare risultati positivi in termini economico-finanziari sui bilanci futuri, il rappresentante legale del Comune di Licata chiede il parere di questa Corte sulla possibilità di finanziare le su indicate opere mediante la contrazione di mutui superando i vincoli di cui all'art. 1, comma 684, della legge 296/2006 "laddove l'assunzione di mutui non consentirebbe il rispetto in previsione dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno".

* * * * *

Il collegio ritiene che, in conformità ad ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri ex art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, debba procedersi preliminarmente ad una verifica dell'ammissibilità della richiesta, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo.

Sotto il primo profilo, la richiesta, in quanto proveniente dal legale rappresentante dell'Ente (Sindaco), può considerarsi ammissibile.

Sotto il profilo oggettivo si ritiene che la richiesta di parere debba avere ad oggetto questioni di rilevanza generale attinenti, sul piano tecnico-giuridico, alla materia di "contabilità pubblica", con esclusione, quindi, di quesiti concernenti singoli atti o concreti fatti di gestione.

La questione in esame può, astrattamente, rientrare nella materia contabile considerato che spetta allo Stato fissare principi di coordinamento della finanza pubblica ed, in particolare, indicare i criteri di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei conseguenti riflessi sull'impostazione del bilancio di previsione.

In concreto, però, la decisione di procedere o meno all'esecuzione di determinate opere e la scelta delle modalità da seguire per il loro finanziamento (incremento dell'imposizione fiscale o assunzione di mutui) con i conseguenti riflessi sul rispetto del patto di stabilità comporta l'esercizio di poteri discrezionali rientranti nella responsabilità politica degli organi competenti del Comune.

Dalla stessa formulazione del quesito, peraltro, si ricava che l'organo richiedente il

parere è consapevole dei vincoli posti dall'art. 1, comma 684, della legge 296/2006.

Tale norma, innovando rispetto alle disposizioni delle precedenti leggi finanziarie, prevede che a decorrere dall'anno 2007, il bilancio degli enti soggetti al patto deve essere redatto iscrivendo le previsioni in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

Il rispetto del patto di stabilità interno costituisce, perciò, elemento di legittimità del bilancio di previsione per effetto di una norma da considerarsi precettiva e vincolante per gli Enti locali che sono obbligati ad approvare i bilanci (o ad apportare le opportune variazioni) assicurando il conseguimento dell'obiettivo in termini di competenza.

Non sono, però, computabili le previsioni che sono escluse dall'obiettivo predeterminato del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto, quali quelle relative a riscossioni e concessioni di crediti o ad accensione e rimborso di mutui e prestiti.

E' evidente come le nuove disposizioni se, da un lato, permettono una maggiore libertà di spesa per quegli Enti che dispongono di sufficienti risorse finanziarie consentendo loro una maggiore autonomia nel determinare le proprie scelte, dall'altro possono produrre situazioni di criticità per gli Enti che, non potendo prevedere nel bilancio di previsione 2007 ulteriori indebitamenti, vedono limitata la loro capacità di investimento.

Le norme in parola, volte evidentemente alla salvaguardia del patto di stabilità e finalizzate ad una rigorosa limitazione del ricorso all'indebitamento, non consentono alcun margine di elasticità nella loro interpretazione.

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

L'ESTENSORE
(Ignazio Faso)

IL PRESIDENTE F.F.
(Maurizio Meloni)

Delibera depositata in Segreteria in data 4 settembre 2007
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Laura Suriano)